

**REGOLAMENTO (CE) N. 402/2008 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 maggio 2008**  
**relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia**  
 (Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2622/71 della Commissione, del 9 dicembre 1971, relativo alle modalità concernenti le importazioni di segala dalla Turchia <sup>(2)</sup> è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2008/97, il Consiglio ha adottato delle regole di applicazione del regime speciale all'importazione di segala dalla Turchia, previsto dal protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea e la Turchia.
- (3) Detto regime speciale prevede, a talune condizioni, una diminuzione del dazio applicabile nella Comunità all'atto dell'importazione di segala in provenienza dalla Turchia. A tal fine si deve provare l'avvenuto versamento da parte dell'esportatore di una tassa speciale all'esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

(4) È opportuno fissare, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97, le modalità concernenti la prova del pagamento della tassa speciale all'esportazione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La prova che la tassa speciale all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2008/97 è stata pagata è fornita all'autorità competente dello Stato membro importatore mediante presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. In tal caso, una delle diciture enunciate nell'allegato I è apposta, nella casella «Osservazioni» a cura dell'autorità competente.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2622/71 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 846/98 della Commissione (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 10.12.1971, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> V. allegato II.